

TRIBUNALE DI LECCO

RICORSO FAMILIARE

PER LA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

ex art.7 bis e 14 ter e ss. Legge 3/2012

Il signor **MICHELE ISEPPI**, c.f. **SPP MHL 67A05 I709 W** nato a Seveso (MI) il 5/1/67 e la signora **MARIA DAMIANA DE BIASI** c.f. **DBS MDM 66C41 E591 D** nata a Limbiate (MI), il 1/3/66 entrambi residenti in Santa Maria Hoè (23889 - LC), via Papa Giovanni XXIII n.8, giudizialmente assistiti e rappresentati dall'avv. **LORENZO DELLA BELLA**, c.f. **DLL LNZ 77L30 E507 O** e dal dott. **STEFANO DELLA BELLA**, c.f. **DLL SFN 77L30 E507 O**, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili per la Circonscrizione del Tribunale di Lecco al n.361 e al Registro dei Revisori Legali al n.146833, entrambi con studio in Lecco (23900 - LC), via Leonardo da Vinci 15, ove viene eletto domicilio anche tramite la posta certificata, come da procura depositata telematicamente nei fascicoli telematico nn.765/21 e 757/21 R.G. e qui ridepositata, chiede di ricevere le comunicazioni ai sensi dell'art.170 c.p.c. al fax 0341 369068 e PEC lorenzo.dellabella@lecco.pecavvocati.it, con l'ausilio del professionista che svolge i compiti e le funzioni dell'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dott. Ciro Arrigo Nicolig (dott.nicolig@studionicolig.com), con studio in Introbio (23815 - LC), via Vittorio Emanuele II n.18, nominato con decreti del 12/5/21, emessi dal Tribunale di Lecco, Giudice Delegato, dott. Edmondo Tota, nell'ambito della procedura avente n.765/21 R.G. per il signor Iseppi e n.757/21 R.G. per la signora De Biasi (doc.1)

PREMESSO CHE

1. i ricorrenti sono in possesso dei requisiti di accesso alla procedura richiesta, ed in particolare:

studio della bella associato

via leonardo da vinci, 15
(23900 - lc) lecco
p.iva 03446770137

anda@studiodellabella.com
tel. [+39] 0341 282030
fax [+39] 0341 369068

visitaci su:
www.studiodellabella.com
www.ricorso-tributario.it

- non sono assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quella oggetto del presente ricorso ex art.6 comma 1, Legge 3/12;
 - si trovano in situazione di sovraindebitamento, ovvero in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte. I coniugi sono incapaci di adempiere regolarmente, e secondo le scadenze pattuite, alle proprie obbligazioni;
2. non si trovano in una delle condizioni di inammissibilità di cui all'art.7 comma 2 Legge 3/12 e precisamente:
- non sono soggetti a procedure concorsuali diverse da quelle di cui al presente ricorso;
 - non hanno mai richiesto accesso alla procedura di sovraindebitamento di cui alla Legge 3/12, nei precedenti 5 anni;
 - non hanno alcun carico penale pendente (doc.2);
3. in data 4/5/21 i ricorrenti hanno depositato istanze per la nomina di un professionista che svolgesse i compiti e le funzioni attribuibili agli organi di composizione della crisi, al fine di poter usufruire delle procedure previste dalla Legge 3/12 (doc.3);
4. con decreto del 12/5/21 tale professionista veniva designato nella persona del dott. Ciro Arrigo Nicolig, con studio in Introbio (23815 - LC), via Vittorio Emanuele II n.18, che accettava l'incarico (cfr.doc.1);
5. in considerazione della situazione concreta, è intenzione dei ricorrenti chiedere la liquidazione di tutti i loro beni ex art.14 ter della Legge 3/12 al fine di porre rimedio alla situazione complessiva di sovraindebitamento in cui versano i coniugi e che rende impossibile il sostentamento delle spese per la sopravvivenza propria e della propria famiglia;

6. ai sensi dell'art.9 commi 3 e 4 e art.14 ter Legge 3/12, la domanda oggetto del presente ricorso è corredata di tutta la documentazione prevista dalla predetta Legge – consegnata al professionista facente funzioni di OCC per i controlli e le verifiche necessarie – e risulta rispettosa dei requisiti richiesti;
7. alla data odierna, la composizione della massa debitoria è indicata nelle apposite relazioni redatte dal professionista facente funzioni di OCC, che qui devono intendersi integralmente ritrascritte. Con le stesse relazioni si è data rilevanza ed evidenza di ciascun creditore, dei relativi crediti e della motivazione e/o origine del debito in capo ai signori Iseppi e De Biasi (doc.4);

Tutto ciò premesso, i ricorrenti, *ut supra* rappresentati, difesi e domiciliati, espongono quanto segue:

A. SULLE PROPRIETÀ IMMOBILIARI

A.1. UNITÀ IMMOBILIARI VILLETTA A SCHIERA SITA IN SIRTORI (LC)

I ricorrenti sono comproprietari, per la quota del 50% ciascuno, di una villetta a schiera in Sirtori, via Resegone 26 (23826 - LC) e precisamente:

- unità immobiliare: fg.1, particella 3057, sub.2, sez. SIR., Cat. A/2, cl.2, consistenza 8,5 vani, rendita €.834,08;
- box: fg.1, particella 3057, sub.5, sez.SIR., Cat. C/6, cl.2, consistenza 28 mq, rendita €.115,69.

Le predette unità immobiliari sono oggetto di procedura esecutiva immobiliare n.41/20 R.Es.Imm., Tribunale di Lecco (doc.5) e sono state periziate dall'Arch. Roberto Furia Bonanomi, c.f. FRB RRT 73H23 A994 Y, con studio in Brivio (LC), via Coadiutoria 39 (doc.6).

Dall'elaborato peritale del 12/10/20 il valore di vendita giudiziaria dei beni è pari a €.235.297,80 (€.117.648,90 quota del 50% per ciascun coniuge) al netto delle decurtazioni nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.

A.2. IMMOBILE SITO IN LATERZA (TA)

La signora De Biasi è comproprietaria per la quota di 3/72 – con terzi soggetti e non anche col coniuge – di un fabbricato sito in Laterza (74014 – TA) via Mater Domini 19, e precisamente:

- Unità immobiliare: fg.95, particella 903, sub.1, Cat. A/4, cl.3, consistenza 2 vani, rendita €108,46.

La predetta unità immobiliare è stata periziata dall'Arch. Gianpaolo Maggi, con studio tecnico in Calco (LC) (doc.7).

Dall'elaborato peritale l'unità immobiliare è stata valutata complessivamente a €20.650,00 e pertanto, il valore della quota in capo alla signora De Biasi è pari a €860,42.

A.3. TERRENI SITI IN LATERZA (74014 – TA) catasto terreni (doc.8):

- Terreno: fg.129, particella 296, qualità semin arbor, cl.2, 23 are 57 ca, reddito dominicale 11,56, reddito agrario 7,30, proprietà 10/480;
- Terreno: fg.47, particella 70, qualità semin arbor, cl.3, 13 are 46 ca, reddito dominicale 3,13, reddito agrario 3,82, proprietà 3/72;
- Terreno: fg.47, particella 71, qualità semin arbor, cl.2, 4 are 49 ca, reddito dominicale 1,62, reddito agrario 1,51, proprietà 3/72;
- Terreno: fg.47, particella 72, qualità semin arbor, cl.3, 14 are 45 ca, reddito dominicale 3,36, reddito agrario 4,10, proprietà 3/72;
- Terreno: fg.96, particella 906, qualità porz. Rur. Fp, proprietà 10/480;

I predetti terreni sono stati periziati dall'Arch. Gianpaolo Maggi, con studio tecnico in Calco (LC).

Dall'elaborato peritale terreni sono stati valutati complessivamente pari ad un valore di €5.597,00 e pertanto, il valore della quota in capo alla signora De Biasi è pari a €184,10 (cfr. doc.6).

Come anche esposto a pagina 11 della relazione del Gestore dott. Nicolig, le quote di proprietà indivisa, sia del fabbricato che dei terreni, possedute dalla ricorrente sono di valore irrisorio, non risultano facilmente vendibili sul mercato ed il modesto valore non giustifica i costi, gli oneri e le lungaggini dell'azione di scioglimento della comunione propedeutica alla liquidazione dell'intero compendio nell'ambito della procedura di divisione.

B. SUI BENI MOBILI

B.1 CONTO CORRENTE N. 000041143X03

Conto corrente intestato alla signora De Biasi, acceso presso la Banca Popolare di Sondrio, filiale di Lurago D'Erba in cui, alla data del 23/11/2021, risultava un saldo positivo di €3.148,98 (doc.9);

B.2 CONTO CORRENTE N. 00003382X71

Conto corrente intestato al signor Iseppi, acceso presso la Banca Popolare di Sondrio, filiale di Carate Brianza in cui, alla data del 23/11/2021, risultava un saldo positivo di €93,10. (doc.10)

B.3 CONTO CORRENTE N. 1000/919

Conto corrente intestato ad entrambi i coniugi, acceso presso la Banca Intesa San Paolo, filiale di La Valletta Brianza in cui, alla data del 11/1/21, risultava un saldo negativo di - €961,49.

C. BENI MOBILI REGISTRATI

Il signor Iseppi non risulta essere intestatario di beni mobili registrati mentre, la signora De Biasi è proprietaria dei seguenti veicoli:

1) Fiat Panda: immatricolata il 7/9/04, targata EN127WG (doc.12);

2) Audi TT: immatricolata il 27/9/01, targata EN263JM (doc.13).

Si precisa che tutti i veicoli sopra elencati sono utilizzati da entrambi i coniugi per spostarsi e raggiungere il luogo di lavoro, utile per produrre il reddito familiare. A ciò si aggiunga che le due autovetture, secondo Eurotax non hanno più una quotazione (doc.14). Pertanto, si evidenzia sin da ora che si ritiene necessario non inserirli nella Liquidazione del Patrimonio sia per non limitare gli spostamenti dei coniugi per andare al lavoro e produrre reddito sia perché, non avendo più valore, una loro alienazione comporterebbe dei costi di procedura più elevati (perizia, pubblicità, costi d'asta) rispetto ad un eventuale ricavo, tra l'altro improbabile.

Da ultimo, si evidenzia che i sovraindebitati non sono proprietari di altri beni immobili né di beni mobili e non vantano alcun credito nei confronti di terzi.

D. SULLA SITUAZIONE FAMILIARE E NECESSITÀ DEL PROPRIO MANTENIMENTO

- I ricorrenti sono coniugati in regime di separazione dei beni (all.15);

- risiedono in Santa Maria Hoè (23889 - LC), via Giovanni XIII 8, (cfr.all.1) presso un immobile in locazione per il quale unicamente la signora De Biasi versa un canone mensile di €.550,00 oltre spese condominiali di circa €.300,00 annue (all.16);

- il signor Iseppi è titolare di una impresa individuale Iseppi Immobiliare di Michele Iseppi c.f. SPP MHL 67A05 I709 W corrente in Barzanò (23891 - LC), via Dei Mille e percepisce circa €.1.548,58 netti mensili (€.18.582,96 quale media annua degli ultimi 6 anni a partire dal 2015). Si evidenzia che l'attività immobiliare del signor Iseppi è altalenante e di conseguenza anche i ricavi dal medesimo percepiti nonché l'andamento del reddito familiare.

- la signora De Biasi è infermiera, libera professionista e percepisce un reddito netto mensile di circa €.1.487,82 (€.17.613,84 quale media annua degli ultimi 6 anni a partire dal 2015);
- il nucleo familiare abbisogna di circa Euro 2.384,67 mensili (annui €.33.236,00) per il normale sostentamento (doc.17).

C) SULLE CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO

Le cause del sovraindebitamento sono da ricondursi alla progressiva diminuzione di fatturato derivante dall'attività imprenditoriale svolta dal signor Michele Iseppi sin dal 1996. Più precisamente, in quell'anno il signor Iseppi, insieme al cognato Michele De Biasi, ha costituito la società Studio Olgiate Molgora s.n.c. di Michele Iseppi (già Studio Olgiate Molgora s.a.s. di Michele De Biasi & C), in cui l'istante era socio accomandante, corrente in Olgiate Molgora (23887 – LC), via Roma 1, avente ad oggetto attività di acquisizione incarichi di vendita immobiliare ed in genere l'intermediazione nel settore immobiliare (doc.18). Nell'anno 2001 il signor De Biasi decise di recedere dalla società e la sua quota venne acquisita dalla signora Maria Damiana De Biasi (moglie del signor Iseppi) che assunse la qualifica di socio accomandante, mentre il signor Iseppi divenne socio accomandatario. Il 21/11/06 la società modificava ragione sociale e la forma societaria in società in nome collettivo con soci amministratori i due coniugi Iseppi e De Biasi. Tuttavia, nell'anno 2013 la signora De Biasi, considerate le modeste entrate economiche del marito degli anni che vanno dal 2009 al 2012, decise di uscire dalla società affinché potesse svolgere il suo lavoro di infermiera e quindi, ottenere una costante entrata economica per il sostentamento delle spese quotidiane familiari. In data 30/12/13 la società, quindi, si scioglieva per mancata ricostituzione della pluralità dei soci.

Nell'anno 2014, il signor Iseppi, volenteroso di continuare la propria attività di agente immobiliare - quale unico lavoro da sempre svolto - decise di costituire l'attuale impresa individuale Iseppi Immobiliare di Michele Iseppi c.f. SPP MHL 67A05 I709 W, corrente in Barzanò (23891 - LC), via Dei Mille (doc.19). Tuttavia, anche tale attività d'impresa si è dimostrata ed è tutt'ora caratterizzata da entrate economiche altalenanti, che comportano, quindi, una mancata stabilità economica dell'istante e un sufficiente reddito per i bisogni della propria famiglia.

Il sig. Iseppi, considerate le esigue entrate complessive del nucleo familiare, ha utilizzato la maggior parte del proprio reddito per far fronte alle spese di mantenimento della famiglia. Infine, nonostante il reddito della signora De Biasi era un contributo per le spese familiari, lo stesso non era sufficiente per risanare la posizione debitoria accumulata negli anni.

Infine, oltre a quanto sopra esposto, il sovraindebitamento è avvenuto anche a causa dell'aumento dei tassi di interesse del mutuo ipotecario a tasso variabile, contratto nel 2003 per l'acquisto della prima casa.

D) SITUAZIONE DEBITORIA

La situazione debitoria dei ricorrenti è rappresentata dal maggior debito verso l'Erario e gli istituti di credito:

- Intesa San Paolo S.p.A.:

per l'importo complessivo di €.136.267,68 di cui all'atto di intervento nella procedura esecutiva immobiliare n.41/20 R.Es.Imm. instaurata davanti al Tribunale di Lecco;

- Ponente SPV s.r.l. (già Credito Valtellinese S.C.):

per l'importo complessivo di €.82.374,09 di cui all'atto di intervento nella procedura esecutiva immobiliare n.41/20 R.Es.Imm. instaurata davanti al Tribunale di Lecco;

- Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate Riscossione:

per l'importo complessivo di Euro 267.522,32 in capo alla signor Iseppi;

- Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate Riscossione:

per l'importo complessivo di Euro 61.951,04 in capo unicamente alla signora De Biasi;

Ulteriori debiti sono rappresentati da:

- ENPAPI:

per l'importo complessivo di Euro 13.697,13 in capo unicamente alla signora De Biasi;

- Regione Lombardia:

per l'importo complessivo di Euro 1.605,73 in capo unicamente alla signora De Biasi
per tassa automobilistica non pagata;

E) SPESE DI PROCEDURA

Le spese di procedura per la redazione dell'istanza di nomina dell'OCC, la relazione allegata alla stessa, la preventiva verifica della situazione economico, finanziaria, patrimoniale e familiare del sovraindebitato, la redazione del presente ricorso e la redazione della relazione del Gestore, ad oggi ammontano complessivamente e all'incirca Euro 10.000,00= oltre oneri e precisamente:

- Studio della Bella Associato: Euro 10.000,00 oltre cassa, iva per un totale complessivo **Euro 12.656,52** oltre eventuali spese (doc.20) (e già sottratto l'acconto versato dal signor Iseppi di Euro 1.500,00) per la redazione dell'istanza di nomina dell'OCC, la relazione allegata alla stessa, la preventiva verifica della situazione economico finanziaria, patrimoniale e familiare dei sovraindebitati e la redazione del presente ricorso ed il suo deposito. I sottoscritti consulenti hanno preconcordato coi signori Iseppi e De Biasi l'onorario, con pagamento da definirsi in anticipo all'ingresso in procedura (doc.13). Tuttavia, viste le difficoltà dello stesso,

si è ritenuto possibile il pagamento di Euro 12.656,52 in procedura quale credito prededucibile. Infatti, gli onorari concordati ed eventuali altre spese, devono riconoscersi in prededuzione perché la prestazione dei sottoscritti professionisti è stata resa in occasione ed in funzione della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, così come succede per prassi del Tribunale adito.

- OCC dott. Ciro Arrigo Nicolig: **Euro 17.981,93=** comprensivo di oneri accessori e detratti gli acconti, per l'attività meglio specificata nel proprio conferimento d'incarico e nella redazione della relazione particolareggiata dell'OCC;

Il tutto, nell'importo maggiore o minore che sarà ritenuto di giustizia. I predetti costi sono sorti in funzione della procedura, da considerarsi, quindi, crediti in prededuzione, come anche indicato dall'OCC nelle proprie relazioni particolareggiate (pagina 30 della relazione della signora De Biasi e pagina 28 della relazione del signor Iseppi)

F) PATRIMONIO OFFERTO IN LIQUIDAZIONE

I signori Iseppi e De Biasi, in ottemperanza alla Legge e successive modifiche, hanno deciso di sottoporre ai propri creditori un Piano di Liquidazione del Patrimonio.

Difatti, ritengono che solo tale procedura possa comporre la crisi nella quale versa e soddisfare nel maggior modo possibile i creditori.

I ricorrenti, pertanto, intendono accedere alla procedura di Liquidazione del Patrimonio, mettendo a disposizione:

La somma ricavata dalla vendita all'asta delle seguenti unità immobiliari sopra descritte, in Sirtori via Resegone 26 (23826 - LC) e precisamente:

- **UNITÀ IMMOBILIARE in Sirtori (LC) via Resegone 26:**

villetta a schiera: fg.1, particella 3057, sub.2, sez. SIR., Cat. A/2, cl.2, consistenza 8,5 vani, rendita €834,08;

box: fg.1, particella 3057, sub.5, sez.SIR., Cat. C/6, cl.2, consistenza 28 mq,
rendita €115,69.

In merito ai terreni di Laterza, come già esposto, la vendita degli stessi risulterebbe anticonveniente per la procedura proprio per il loro valore irrisorio, non risultano facilmente vendibili sul mercato ed il modesto valore non giustifica i costi, gli oneri e le lungaggini dell'azione di scioglimento della comunione propedeutica alla liquidazione dell'intero compendio nell'ambito della procedura di divisione.

In merito alla liquidità presente nel conto corrente n.000041143x03, intestato alla signora De Biasi, acceso presso la Banca Popolare di Sondrio, filiale di Lurago d'Erba, si fa presente che il presente denaro dev'essere utilizzato per pagare i contributi Enpapi, al fine di non generare nuovi debiti e che pertanto, non è possibile inserirli in procedura.

CONTO CORRENTE N. 00003382X71

Conto corrente intestato al signor Iseppi, acceso presso la Banca Popolare di Sondrio, filiale di Carate Brianza in cui, alla data del 23/11/21, risultava un saldo positivo di €93,10.

Il versamento di una somma mensile eccedente le spese di mantenimento del nucleo familiare;

G) ATTI DI DISPOSIZIONE NEGLI ULTIMI 5 ANNI

A seguito delle indagini effettuate dal dott. Nicolig - a pagina 22 della relazione del signor Iseppi e pagina 24 di quella della signora de Biasi, è risultato che entrambi i coniugi non hanno compiuto atti di disposizione del patrimonio.

H) RESOCONTO SUL REDDITO DEI DUE CONIUGI NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI

Oggi i ricorrenti percepiscono i redditi, negli ultimi 5 anni (vedasi relazione OCC):

ISEPPI MICHELE	ANNI di RIFERIMENTO				
	2020	2019	2018	2017	2016
Reddito d'impresa lordo	8.581,65	47.454,11	18.469,00	16.276,00	37.341,00
DE BIASI DAMIANA					
Reddito lordo lavoro autonomo	31.845,00	27.539,00	24.827,00	23.508,00	17.630,00

I) ATTESTAZIONE DI FATTIBILITÀ E ATTENDIBILITÀ DEL PIANO DI LIQUIDAZIONE

L'OCC, dott. Ciro Arrigo Nicolig ha rilasciato parere favorevole sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata dai ricorrenti a corredo della proposta del Piano di Liquidazione del Patrimonio, che qui deve intendersi letteralmente trascritto.

Tutto ciò premesso, i signori ISEPPI MICHELE E DE BIASI MARIA DAMIANA, *ut supra* rappresentati, difesi e domiciliati, ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento previsti dagli artt.7 bis e art.14 ter e comma 2 e 3 Legge 3/12 nonché, vista la relazione particolareggiata del dott. Nicolig, unitamente a tutta la documentazione ivi allegata

RICORRE

All.mo Tribunale adito, affinché, ai sensi degli artt. 7 bis e 14 quinquies della Legge 3/12, Voglia con decreto:

- **DICHIARARE** l'apertura della procedura di Liquidazione del Patrimonio familiare al fine di consentire un soddisfacimento dei creditori, con le modalità

previste dalla Legge mediante la liquidazione di tutto il patrimonio disponibile, così come indicato nel presente ricorso e nella relazione particolareggiata - e di quello che dovesse eventualmente sopravvenire nel corso dei quattro anni successivi all'apertura della procedura stessa nonché, **DISPORRE** a favore dei ricorrenti la possibilità di trattenere **€1.400,00 ciascuno** in considerazione delle spese mensili da affrontare e eventuali urgenze;

- **NOMINARE IL LIQUIDATORE** valutando l'opportunità di individuarlo nella persona del dott. Ciro Arrigo Nicolig, con studio in Introbio (LC), via Vittorio Emanuele II n.18;
- **DISPORRE** che non possono essere iniziate e/o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio dei debitori che hanno prestato la proposta da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore nonché la sospensione nei confronti dei titolari di crediti impignorabili;
- **STABILIRE** idonea forma di pubblicità della proposta e del decreto;
- **ORDINARE** la trascrizione del decreto, comprendendo il patrimonio da liquidare e beni immobili registrati;
- **FISSARE** i limiti di cui all'art.14 ter comma 6 lett. b) Legge 3/12;
- **AMMETTERE** in prededuzione tutte le spese della procedura così come meglio specificate al punto "E" del presente ricorso e nella relazione particolareggiata dell'OCC;

Con ogni riserva di ulteriormente produrre.

Si allega:

- **procura**

- 1) decreti di nomina OCC dott. Ciro Arrigo Nicolig;
- 2) certificato carichi penali Procura della Repubblica;
- 3) istanze di nomina OCC;
- 4) relazioni particolareggiate dell'OCC;
- 5) fascicolo procedura esecutiva immobiliare n.41/20 R.Es.Imm.;
- 6) perizia dell'Arch. Roberto Furia Bonanomi;
- 7) perizia dell'Arch. Gianpaolo Maggi;
- 8) Visura catasto terreni signora Maria Damiana De Biasi;
- 9) Saldo conto corrente n.000041143x03;
- 10) Saldo conto corrente n.00003382x71;
- 11) Saldo conto corrente n.1000/919;
- 12) Libretto di circolazione veicolo Panda targato EN127WG;
- 13) Libretto di circolazione veicolo Audi TT targato EN263JM;
- 14) Quotazioni veicoli;
- 15) Estratto per sunto di matrimonio e stato di famiglia;
- 16) Contratto di locazione;
- 17) Spese vive familiari;
- 18) Visura storica della società Olgiate Molgora s.a.s. di Michele Iseppi;
- 19) Visura ditta individuale Iseppi Michele;
- 20) Preventivo e nota proforma dello Studio della Bella.

Con osservanza

Lecco, il 9/12/21

avv. Lorenzo della Bella

dott. Stefano della Bella

Si dichiara che ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.13 DPR 115/2002 e ss., in relazione alla materia oggetto del presente ricorso, l'importo del contributo unificato ammonta ad Euro 98,00.